

Bruxelles, 6 luglio 2017
(OR. en)

10893/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0279 (COD)**

**CODEC 1187
PI 90
PE 49**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 luglio 2017) |

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Max ANDERSSON (Verts/ALE, SE) ha presentato, a nome della commissione giuridica, un emendamento di compromesso (emendamento 32) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 6 luglio 2017, la plenaria ha adottato l'emendamento (emendamento 32) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura², rispecchiando quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P8_TA-PROV(2017)0313

Scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0595),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0380/2016),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017³,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0102/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo **114**,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

*visto il parere del Comitato economico e sociale europeo*⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ Parere del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017.

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014⁶. Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto, e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.
- (2) *I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento che impediscano loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazioni o disabilità.*

⁶ Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

- (3) *Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne in modo significativo la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale.*
- (4) *Conformemente al parere 3/15⁷ della Corte di giustizia dell'Unione europea, le eccezioni o limitazioni, previste dal trattato di Marrakech, al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale dovranno essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Lo stesso vale per i regimi di esportazione e importazione previsti da questo trattato, in quanto essi hanno in definitiva come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di una parte, di copie in formato accessibile pubblicate nel territorio di un'altra parte senza dover ricevere il consenso dei titolari dei diritti".*

⁷ *Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 112.*

⁸ *Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).*

- (5) La direttiva ***(UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio***⁹⁺ mira ad attuare gli obblighi che l'Unione deve soddisfare ai sensi del trattato di Marrakech in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità ***in tutti gli Stati membri dell'Unione*** di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno, ***e*** impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti che sono armonizzati dal diritto dell'Unione. ***Il*** presente regolamento ***mira ad*** attuare gli obblighi ***previsti dal*** trattato di Marrakech per quanto riguarda ***i regimi di*** esportazione e ***l'***importazione di copie in formato accessibile ***a fini non commerciali*** a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e a stabilire le condizioni per tali esportazioni e importazioni ***in modo uniforme nel quadro dell'ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/...⁺ al fine di garantire che tali misure siano applicate coerentemente in tutto il mercato interno e non pregiudichino l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni contenute nelle suddette direttive.***

⁹ ***Direttiva (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa a taluni utilizzi consentiti di talune opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L ...).***

⁺ ***GU: si prega di inserire il riferimento alla direttiva contenuta nel documento 2016/0278(COD).***

- (6) Il presente regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, **compresi gli e-book**, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, **notazioni, compresi gli** spartiti musicali, e di altro materiale stampato, **anche in formato audio, digitale o analogico**, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva **(UE) 2017/...**⁺ possano essere **distribuite, comunicate o rese disponibili a un beneficiario o a un'entità autorizzata, di cui al trattato di Marrakech**, in paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono, **ad esempio**, braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. **Tenuto conto dell'"obiettivo non commerciale" del trattato di Marrakech**¹⁰, la distribuzione, **la comunicazione al pubblico** o la messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile per le persone **non vedenti, con disabilità visive o con altre** difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nello Stato membro.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire l'importazione da un paese terzo delle copie in formato accessibile realizzate in conformità dell'attuazione del trattato di Marrakech e l'accesso a tali copie da parte dei beneficiari nell'Unione e delle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro, **a fini non commerciali**, a beneficio delle persone **non vedenti, con disabilità visive o con altre** difficoltà nella lettura di testi a stampa. Dette copie in formato accessibile dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell'Unione in conformità della direttiva **(UE) 2017/...**⁺.

⁺ **GU: si prega di inserire il riferimento alla direttiva contenuta nel documento 2016/0278(COD).**

¹⁰ **Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 90.**

- (8) Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione *non autorizzata* di opere o di altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, *della comunicazione al pubblico* o della messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi. *Le iniziative degli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi del trattato di Marrakech e lo scambio di copie in formato accessibile con i paesi terzi che sono parti di tale trattato nonché a sostenere le entità autorizzate nello scambiare e mettere a disposizione le informazioni dovrebbero essere incoraggiate. Tali iniziative potrebbero comprendere la definizione di orientamenti o migliori prassi in materia di realizzazione e diffusione di copie in formati accessibili in consultazione con i rappresentanti delle entità autorizzate, dei beneficiari e dei titolari di diritti.*

- (9) È fondamentale che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("**Carta**") ed è assolutamente necessario che tale trattamento sia anche conforme **alle direttive 95/46/CE¹¹ e 2002/58/CE¹²** del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplinano il trattamento dei dati personali, come può essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri..
- (10) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("CRPD"), di cui l'Unione è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni **e all'istruzione** e il diritto di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. La CRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le normative che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.
- (11) ***A norma della Carta, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è riconosciuto e rispettato dall'Unione.***
- (12) ***Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire attuare in modo uniforme gli obblighi ai sensi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e***

¹¹ ***Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva sarà abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

¹² ***Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).***

l'importazione tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech di copie in formato accessibile di determinate opere o di altro materiale, a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari nonché stabilire le condizioni per tali esportazioni e importazioni , non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti in particolare dalla Carta *e dalla CRPD*. Esso dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce **■** norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, ***nel quadro dell'ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/...⁺ al fine di evitare di mettere a repentaglio l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni nel mercato interno.***

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "opera o altro materiale", opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri generi di pubblicazioni, ***notazioni***, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, ***e in formato digitale***, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;
- 2) "beneficiario", ***indipendentemente da altre forme di disabilità***, una persona
 - a) non vedente;
 - b) che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità ***e che quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di una tale disabilità***;

⁺ ***GU: si prega di inserire il riferimento alla direttiva contenuta nel documento 2016/0278(COD).***

- c) che soffre di una disabilità percettiva o di lettura ■ e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità ■ ; o
- d) che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
- 3) "copia in formato accessibile", copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di accedervi, anche consentendo a tale persona di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha *alcuna delle menomazioni né alcuna delle* disabilità ■ di cui al punto 2;
- 4) "entità autorizzata in uno Stato membro", *un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro per fornire* ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. *Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali, o come parte delle loro* missioni di interesse pubblico.

Articolo 3

Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un'entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale realizzata in conformità della normativa nazionale adottata a norma della direttiva **(UE) 2017/...** ⁺.

Articolo 4

Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi

I beneficiari o le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare o altrimenti ottenere o accedere e quindi utilizzare, conformemente alla normativa nazionale adottata a norma della direttiva **(UE) 2017/...** ⁺, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale che sia stata loro distribuita, comunicata o resa disponibile da un'entità autorizzata in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech.

⁺ ***GU: si prega di inserire il riferimento alla direttiva contenuta nel documento 2016/0278(COD).***

Articolo 5

Obblighi delle entità autorizzate

1. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 **stabiliscono e seguono le proprie prassi al fine di provvedere** a:
 - a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
 - b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione **al pubblico** e la messa a disposizione del pubblico **non autorizzate** delle copie in formato accessibile;
 - c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate;
 - d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, **o tramite altri canali online o offline**, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro **stabiliscono e seguono le prassi di cui al primo comma nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'articolo 6.**

2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni **in modo accessibile**, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, **altre entità autorizzate** o titolari dei diritti:

- a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
- b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato in conformità *delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE*.

Articolo 7

Riesame

Entro ... [sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di cui al documento 2016/0278(COD)], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta in una relazione le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del presente regolamento.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.

Articolo 8

Entrata in vigore *e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

■

Si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva di cui al documento 2016/0278(COD)].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente